

Art. 30

Lavori congressuali

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.

Il Presidente del Collegio propone al Congresso i nominativi dei membri del Collegio di Presidenza per l'approvazione, costituisce le Commissioni di cui all'art. 29 dello Statuto, dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione, dirime eventuali controversie congressuali, si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni, al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri proclama gli eletti.

Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Generale dell'ENS è il segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale, coadiuvato da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il Collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.